

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

delle

➤ **Cooperativa edif.ce operaia
Filippo Corridoni Società' a r.l.**

e

➤ **Società Cooperativa Gropellese
Società Cooperativa**

nella

**E.CO.POLIS
Società Cooperativa**

(ex art. 2501-ter c.c.)



1. LE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

➤ *Incorporante:*

- **E.CO.POLIS** – Cooperative di Abitanti di Milano – Lampugnano, Rogoredo, Eguagianza di Trenno – Società Cooperativa, in breve **E.CO.POLIS - Società Cooperativa** con sede in Milano, via Visconti di Modrone n. 12 - Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA n. 06232770963, REA n. MI/1879472, iscritta nell'Albo delle Società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 c.c. al n. A192647, cat. Edilizia di abitazione, e nell'Albo delle Cooperative edilizie di Abitazione ex art. 13 legge 59/92, n. 28809, svolgente l'attività nel settore dell'abitare, di costruire case da assegnare ai propri soci e di perseguire gli scopi statutari attraverso il soddisfacimento dei bisogni espressi dai dagli stessi soci, nell'ambito dell'oggetto sociale, attraverso la massima valorizzazione delle risorse, umane, economiche che gli stessi soci possano rendere disponibili alla Società e la equa distribuzione, nel rispetto del principio di parità di trattamento conformemente alle previsioni statutarie e regolamentari della Società;

➤ *Incorporande*

- **Cooperativa Edif.ce Operaia Filippo Corridoni** sede in Milano, P.zza A. Garibaldi n. 13 – Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA n. 03182660153, REA n. MI/81681, iscritta nell'Albo delle Società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 c.c. al n. A102085, cat. Edilizia di abitazione, e nell'Albo delle Cooperative edilizie di Abitazione ex art. 13 legge 59/92, n. 03/015/146/1043, anch'essa svolgente l'attività nel settore dell'abitare, di costruire case da assegnare ai propri soci e di perseguire gli scopi statutari attraverso il soddisfacimento dei bisogni espressi dai propri soci, nell'ambito dell'oggetto sociale, attraverso la massima valorizzazione delle risorse, umane, economiche che gli stessi soci possano rendere disponibili alla Società e la equa distribuzione, nel rispetto del principio di parità di trattamento conformemente alle previsioni statutarie e regolamentari della Società;
- **Società Cooperativa Gropellese** con sede nella fraz. di Gropello in Cassano d'Adda (MI)

Via Cimbar di n. 20 – Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA n. 03528010154, REA n. MI/347177, iscritta nell'Albo delle Società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 c.c. al n. A103697, cat. Edilizia di abitazione, anch'essa svolgente l'attività nel settore dell'abitare, di costruire case da assegnare ai propri soci e di perseguire gli scopi statutari attraverso il soddisfacimento dei bisogni espressi dai propri soci, nell'ambito dell'oggetto sociale, attraverso la massima valorizzazione delle risorse, umane, economiche che gli stessi soci possano rendere disponibili alla Società e la equa distribuzione, nel rispetto del principio di parità di trattamento conformemente alle previsioni statutarie e regolamentari della Società;

2. Motivazioni giuridico-economiche della fusione

Le cooperative partecipanti alla fusione operano nel settore dell'edilizia abitativa a proprietà divisa ed indivisa.

Esse intendono continuare a perseguire gli scopi sociali, assolutamente coincidenti, e facilitare il loro conseguimento in un'ottica di semplificazione ed economicità, con conseguente aumento della propria capacità contrattuale nel rispetto dei principi mutualistici e nell'interesse dei soci.

Si ritiene che, mediante la fusione per incorporazione delle Società: Coop. Edif. Corridoni e Coop. Groppelese nella E.CO.POLIS Soc. Coop., in quanto tra le più importanti cooperative del settore, possano essere perseguiti i seguenti obiettivi:

- facilitare il conseguimento degli scopi sociali;
- garantire la salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio immobiliare delle cooperative edilizie di abitazione;
- offrire maggiori prospettive per l'ottenimento di un alloggio ai soci, ancora in lista di attesa, delle cooperative partecipanti alla fusione;
- perseguire una maggiore efficienza ed economicità della gestione, nell'intento di ridurre i costi fissi ed ampliare le possibilità di soddisfazione dei bisogni dei propri soci;
- conseguire maggiori capacità patrimoniali, finanziarie ed economiche, anche attraverso l'incremento dei prestiti sociali con le garanzie di legge;
- ottimizzare le sinergie e le economie intrinseche delle strutture coinvolte nell'operazione e, più in generale, potenziare le capacità realizzative delle imprese cooperative operanti nella città di Milano e nell'hinterland milanese, nell'ottica della valorizzazione dei principi mutualistici e nell'interesse degli attuali e futuri soci, che vedranno aumentate le possibilità di usufruire dei beni e dei servizi oggetto dell'attività delle rispettive società.

La fusione risponde anche alle linee guida di Legacoop Abitanti che da tempo auspica la concentrazione delle cooperative esistenti per far fronte con maggiore forza alle mutate esigenze sociali, economiche, finanziarie e di mercato. Superare, pertanto, la condizione di modesta attività se non di completa inattività in cui versano le numerose piccole cooperative che, in casi sempre più frequenti, dimostrano di non essere in grado di competere in un mercato caratterizzato, soprattutto nel settore immobiliare, da iniziative spregiudicate. Il fatto che i comuni non abbiano più aree

pubbliche da assegnare pone le cooperative nella condizione di dovere competere con gli operatori privati per poter reperire aree edificabili.

La fusione avverrà sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 31 agosto 2013 delle società partecipanti.

3. Le prescrizioni dell'articolo 2501ter cc. :

a) LO STATUTO DELL'INCORPORANTE

Lo Statuto dell'incorporante è aggiornato con le nuove norme introdotte dalla riforma del diritto societario. Esso recepisce tutte le condizioni stabilite dal Codice Civile e dalle leggi in materia di società cooperative ed in particolare di cooperative edilizie di abitazione, contiene i requisiti mutualistici previsti dalla legislazione vigente, la previsione dell'iscrizione nell'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 c.c. e nell'Albo delle Cooperative Edilizie di Abitazione di cui all'articolo di cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Lo Statuto della società incorporante non subirà modifiche.

b) RAPPORTO DI CONCAMBIO

In tutte le società cooperative partecipanti alla fusione il valore delle quote di partecipazione dei soci è identico, atteso che i rispettivi statuti prevedono che: *"Il valore della partecipazione di ciascun socio cooperatore non può essere inferiore al valore minimo, né superiore al valore massimo previsto dall'art. 2525 del Codice Civile"*, le riserve sono indivisibili, sia durante la vita che all'atto dello scioglimento: per rispettare tali dettati statutari non si terrà conto dei rispettivi dati patrimoniali ed economici. Per tali ragioni non vi è rapporto di concambio da determinare (art. 2501- sexies c.c.).

c) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLA SOCIETA' INCORPORANTE

Per le ragioni di cui al punto b) non corre l'obbligo di stabilire alcuna modalità di assegnazione delle quote della società cooperativa incorporante. Infatti, ai soci di tutte le società cooperative incorporande verrà rilasciato un nuovo certificato azionario della Cooperativa E.CO.POLIS Soc. Coop. avente il medesimo valore del vecchio certificato che verrà annullato.

d) DATA DI DECORRENZA DALLA QUALE LE QUOTE DEI SOCI DELLE INCORPORANDE PARTECIPANO AGLI UTILI DELL'INCORPORANTE.

Tutte le società cooperative partecipanti alla fusione ritengono che, ai fini e per gli effetti del presente progetto di fusione, la data di decorrenza dalla quale le quote dei soci delle incorporande partecipano agli utili dell'incorporante è quella del 1° luglio 2014.

e) EFFICACIA DELLA FUSIONE

Ai sensi dell'art. 2501 quater, comma 2, c.c., si è provveduto, per tutte le società, alla redazione di apposita situazione patrimoniale aggiornata al 31 agosto 2013.

Dette situazioni patrimoniali con i bilanci d'esercizio prescritti dalla Legge, iscritti presso il competente ufficio del Registro delle Imprese di Milano, le relazioni degli amministratori e lo statuto dell'incorporante rimangono depositati presso ogni sede delle Cooperative nei 30 giorni che precedono la prima convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci per l'approvazione del

presente progetto di fusione.

Al riguardo in particolare dei dati contabili, gli organi amministrativi precedenti tutti d'intesa precisano che, ove il progetto dovesse essere approvato successivamente alla data del 31 marzo 2014 ma anteriormente alla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di esercizio del 2013, si dovrà provvedere a verificare i dati contabili a cura e sotto la responsabilità di essi organi amministrativi e, della mancanza di dati di significativa varianza, gli organi stessi daranno conto alle assemblee dei soci con espressa dichiarazione da rendersi in verbale, in modo che sia assicurata l'adozione di una delibera alla luce del dato contabile preso in considerazione in questo progetto o di dati simili comunque privi di significative variazioni. In tal caso, il bilancio delle Cooperative chiuso al 31.12.2013 con la nota integrativa e le relative relazioni degli organi sociali verranno depositati presso le sedi delle società, unitamente agli altri documenti previsti dall'art. 2501-septies c.c..

Per quanto concerne gli effetti giuridici della fusione, questi decorreranno, ai sensi dell'art. 2504-bis del Codice Civile, dalla data in cui è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni, prescritte dall'art. 2504 del Codice Civile, dell'atto di fusione nel Registro delle Imprese e ove successiva comunque dal primo luglio 2014. Da tale data le operazioni delle società cooperative incorporande saranno imputate al bilancio della cooperativa incorporanda e dalla medesima data del 1° luglio 2014 decorreranno altresì gli effetti fiscali di cui all'articolo 172, comma 9, DPR 917/1986.

f) TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato.

g) VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Per effetto della fusione la società incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo delle società incorporande ed in tutti i rapporti giuridici e le situazioni di fatto di qualsiasi natura facenti capo alla medesima società incorporanda, con conseguente acquisto ed assunzione, da parte della società incorporante, dei relativi diritti ed obblighi, con subingresso in tutti i diritti reali e di credito, nelle domande intese al riconoscimento degli stessi, nelle concessioni ed autorizzazioni amministrative in genere, comprese le pratiche ancora in istruttoria, nei depositi cauzionali, nei contratti ed accordi di qualsiasi tipo, nonché in tutti gli impegni, obbligazioni o passività, come in genere in tutti i diritti, ragioni ed aspettative riferibili alla società incorporanda, nulla escluso od eccettuato. Alla società incorporante, unitamente agli altri beni e diritti saranno trasferiti anche tutti i beni immobili e gli eventuali beni mobili iscritti nei pubblici registri appartenenti alla società incorporanda e che saranno individuati al momento in cui sarà redatto l'atto di fusione. Tutti i beni si intenderanno trasferiti alla società incorporante a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno con ogni accessorio e pertinenza, con tutti i diritti e le servitù attive e passive di qualunque specie, se esistenti.

Si intenderanno trasferiti nella società incorporante, come sopra precisato, tutte le attività e passività di qualsiasi natura della società incorporanda, sia anteriori che posteriori alle

deliberazioni di fusione, anche se qui non specificate, intendendo e volendosi espressamente dalle parti contraenti che indipendentemente dal richiamo esplicito od implicito, ogni diritto e ragione comunque spettante o riferentesi alla società incorporanda dovrà considerarsi ad ogni effetto come interamente compreso nella progettata fusione.

L'atto di fusione prevederà, inoltre, il più ampio ed incondizionato assenso affinché vengano eventualmente eseguite a favore della società incorporante, tutte le volture catastali, le trascrizioni nei Registri immobiliari e le intestazioni relative ai diritti e rapporti in genere trasferiti col presente atto presso i competenti Uffici dei Registri Immobiliari, del Pubblico Registro Automobilistico e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato, con rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale e con esonero dei rispettivi Conservatori da ogni loro responsabilità al riguardo. Per effetto dell'atto di fusione decadranno tutte le procure ed i mandati conferiti dalle società incorporande.

Milano, li 05.12.2013

Coop. Edif.ce Operaia Filippo Corridoni

Il Presidente del C.d.A.

(Angelo Sena)